



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 20/10/2021

FATTO

Le ricorrenti – cointestatari di 3 buoni fruttiferi sottoscritti in data 13/01/2001 – contestano l'intervenuta prescrizione eccepita dall'intermediario lamentando:

- che la prescrizione non era maturata al momento della richiesta di rimborso, poiché dal tenore letterale dei titoli, il *dies a quo* del termine di prescrizione si identifica con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza e, pertanto, il termine decennale sarebbe spirato solo in data 31.12.2017;

- la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, essendo i buoni privi di qualsiasi indicazione del numero di serie, dei rendimenti o di altri elementi dai quali evincere la loro data di scadenza e/o la loro durata, né l'intermediario ha consegnato al sottoscrittore il Foglio Informativo che riporta le caratteristiche dell'investimento.

Insoddisfatte dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopongono la questione all'ABF, al quale chiedono di:

- accertare il proprio diritto al rimborso dei buoni fruttiferi;
- in via subordinata, dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 7.500,00.

Costitutosi, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'irricevibilità del ricorso all'ABF:

- per incompetenza *ratione temporis*, in quanto il *petitum* del ricorso è fondato su (asseriti) vizi genetici del negozio;
- per incompetenza *ratione materiae*, in quanto ai buoni postali non si applicano le



disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del TUF).

Nel merito, rappresenta che i buoni oggetto di ricorso appartengono alla serie a termine AA1 dal DM 19.12.2000 precisando che all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni venivano effettuate in serie rese note mediante pubblicazione sulla GU ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.

Pertanto, i buoni oggetto di ricorso - sottoscritti in data 13.01.2001 ed avendo la durata massima di 6 anni – sono scaduti il 13.01.2007 mentre la prescrizione è decorsa dal 14.01.2017, antecedentemente alla richiesta di rimborso, avendone la ricorrente chiesto la liquidazione soltanto nel mese di maggio 2017.

In sede di repliche, parte ricorrente, contestando le eccezioni di incompetenza sollevate dalla controparte, richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro sul punto.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto alla riscossione di quattro buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA1. Parte ricorrente sottolinea la violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario e chiede, in subordine, il risarcimento del danno subito.

L'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale e incompetenza *ratione materiae* dell'ABF. A tale proposito, il Collegio si limita a rilevare che, con orientamento costante, l'Arbitro ha da tempo affermato la propria competenza, per entrambi i profili, in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi, insorte sia con riferimento alla misura dei rendimenti, sia con riguardo al termine massimo per chiedere il rimborso, pervenendo al rigetto delle predette eccezioni dell'intermediario.

Dall'analisi documentale dei buoni emerge che sul fronte e sul retro è riportata la dicitura "a termine"; sul retro è presente una stampigliatura che fa rinvio, quanto agli interessi corrisposti, al "decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione". Il Collegio rileva che, in base agli orientamenti condivisi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

I BFP della serie AA1 sono stati istituiti con DM 19.12.2000, che così ne stabiliva la durata "i BFP possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione". L'orientamento dei Collegi ABF, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 su analoga formulazione della previsione normativa, è concorde nel ritenere che la scadenza dei titoli debba collocarsi nell'ultimo giorno dell'anno solare.

In linea con tale impostazione, i buoni oggetto di ricorso, emessi in data 13.01.2001, sono scaduti il 31.12.2007, con la conseguenza che il termine utile per ottenerne il rimborso è spirato il 31.12.2017.

Anche se il reclamo è stato presentato in data 7.05.2021, decorso il termine di prescrizione, il Collegio rileva che la dichiarazione di parte ricorrente circa una richiesta di rimborso avanzata nel maggio 2017 (dunque prima del decorso del termine) è confermata dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

Tutto ciò considerato, il Collegio accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO